

(N. 1634)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 aprile 1951 (V. Stampato N. 1904)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 APRILE 1951

Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, è disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, e successive modificazioni.

Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.

Art. 2.

L'ammontare del riscatto è rappresentato dal valore delle annualità d'imposta residue al 1° gennaio 1952, al tasso annuo composto del

cinque per cento, ed è liquidato dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

L'annualità base è costituita da quella che si sarebbe dovuto iscrivere nei ruoli dell'anno 1952.

Art. 3.

L'ammontare del riscatto è iscritto in apposito ruolo riscuotibile, con la procedura ed i privilegi vigenti per la riscossione della imposta straordinaria e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate uguali, coincidenti con le normali scadenze di febbraio, aprile e giugno 1952.

Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.